

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale
Diritto penale
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Gentili Signore, egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 25 maggio 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Innanzitutto, rileviamo che – come d'altronde è evidenziato nel rapporto esplicativo – la variante 1 è più completa, poiché include anche la proposta di adeguamento delle disposizioni sul casellario giudiziale e delle norme che figurano in altre leggi federali, in particolare in quelle in materia di stranieri e di asilo.

Il punto centrale delle proposte è il catalogo dei reati che conducono o possono condurre all'espulsione dalla Svizzera. Da questo punto di vista, a nostro avviso, è preferibile la variante 2, seppur con qualche correzione. Questa variante corrisponde in misura maggiore, a nostro avviso, alla volontà manifestata dal Popolo nella votazione del 28 novembre 2010. La variante 1 invece non si discosta molto dall'elenco che figura nell'articolo 121 capoverso 3 della Costituzione, le cui aggiunte fondate sull'articolo 121 capoverso 4 della Costituzione sono state effettuate "con molta moderazione" (rapporto esplicativo, n. 1.4.4.2 a pag. 19).

La variante 2, a differenza della variante 1, non presuppone una pena minima per ordinare l'espulsione. Riteniamo tuttavia opportuno fissare nella legge un limite. Quello di sei mesi proposto nella variante 1 è a nostro avviso ragionevole in quanto consente di escludere dall'applicazione della misura i reati di portata minore. Rileviamo che in casi eccezionali, anche nel caso di una condanna a una sanzione inferiore a sei mesi può essere ordinata l'espulsione. Tali condanne possono essere inflitte anche con la procedura del decreto di accusa, di competenza del procuratore pubblico. Proponiamo pertanto di estendere al ministero pubblico la competenza di ordinare l'espulsione. Questa soluzione, contemplata nella variante 2, è in realtà più favorevole all'imputato, quando lo stesso è stato provvisoriamente arrestato dalla polizia o si

trova in stato di carcerazione preventiva per decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. In effetti, se i fatti sono stati ammessi o sono stati sufficientemente chiariti, il cittadino straniero riceve in tempi molto rapidi la proposta di condanna a suo carico (eventualmente comprensiva dell'espulsione), venendo di conseguenza immediatamente scarcerato e allontanato dalla Svizzera. L'imputato che contesta l'espulsione ha comunque la facoltà di interporre opposizione e, dopo l'eventuale decisione del procuratore pubblico di conferma del decreto di accusa, di sottoporre la sanzione all'esame di un tribunale, davanti al quale vi è un dibattimento pubblico. Per contro, se il procuratore pubblico non ha la facoltà di ordinare l'espulsione mediante decreto d'accusa, ma ne reputa adempiuti i presupposti, dovrebbe seguire la procedura ordinaria, promuovendo l'accusa conformemente agli articoli 324 e seguenti del codice di procedura penale, dilatando i tempi della carcerazione preventiva dell'imputato per le formalità dell'articolo 318 del codice di procedura penale e per le incombenze del dibattimento.

Riassumendo, dal profilo materiale prediligiamo la variante 2, recependo dalla variante 1 il limite di pena. Pertanto, poiché la variante 1 è stata elaborata in modo più organico dal profilo legislativo, proponiamo di completarla con l'ampliamento dell'elenco dei reati e la competenza del ministero pubblico di ordinare l'espulsione, che figurano nella variante 2.

Per la norma che istituisce la possibilità di ordinare l'espulsione, proponiamo pertanto la formulazione seguente:

Art. 66a (nuovo) 1a. Espulsione dal territorio svizzero.
a. Condizioni

¹Il giudice o il pubblico ministero espelle per una durata da cinque a quindici anni lo straniero condannato a una pena per uno dei seguenti reati:

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113);
- b. lesioni gravi (art. 122), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), rissa (art. 133), aggressione (art. 134), rapina (art. 140), estorsione (art. 156), sequestro di persona e rapimento (art. 183 seg.), presa d'ostaggio (art. 185);
- c. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197);
- d. tratta di esseri umani (art. 182);
- e. infrazione all'articolo 19 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup);
- f. effrazione (art. 186 in combinato disposto con l'art. 139 o con l'art. 144), furto per mestiere o come associato a una banda (art. 139 n. 2 e 3), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- g. incendio intenzionale (art. 221), esplosione (art. 223), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224); fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226);
- h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259);
- i. genocidio (art. 264) o crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j. violazione del bando (art. 291) e infrazioni intenzionali all'art. 115 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri;
- k. truffa (art. 146) nell'ambito dell'aiuto sociale e delle assicurazioni sociali e abuso di prestazioni sociali (art. 151a cpv. 1).

²Il condannato all'espulsione, a prescindere dallo statuto riconosciuto dal diritto degli stranieri, perde il diritto di soggiorno e ogni diritto di rimanere e di rientrare in Svizzera.

³Il giudice o il pubblico ministero che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena non superiore a una pena detentiva di sei mesi, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o a 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se

l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

⁴Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere o superiore a 720 ore di lavoro di pubblica utilità può eccezionalmente rinunciare all'espulsione non ragionevolmente esigibile che violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero protetti dalle garanzie internazionali dei diritti dell'uomo.

⁵Se nello stesso procedimento irroga allo straniero una pena per più reati, il giudice o il pubblico ministero stabilisce la parte della pena che riguarda i reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena determina se va eseguito un esame secondo il capoverso 3 o 4. Nell'ambito dell'esame va tenuto conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

Siamo coscienti che la variante 2, che comporta un numero maggiore di espulsioni, causerà verosimilmente dei costi maggiori per le autorità di polizia degli stranieri o di esecuzione della pena chiamate a attuare le decisioni di espulsione pronunciate dalle autorità giudiziarie.

Infine, attiriamo l'attenzione che nella versione in lingua italiana della variante 2 dell'avamprogetto manca il testo dell'articolo 73b CP.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.